



COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Prov. Di MESSINA

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA
CONSULTAZIONE POPOLARE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

n. 70 del 29.12.2015

TITOLO I
CONSULTAZIONE POPOLARE

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la consultazione popolare all'Amministrazione locale, nell'ambito dell'attività amministrativa del Comune, in conformità alle norme di cui al Capo III dello Statuto del Comune.

CAPO II
CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 2 Iniziativa delle consultazioni popolari

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza Comunale.
2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. La consultazione non può avere luogo nei periodi successivi all'indizione dei Comizi elettorali o di Referendum previsti dallo Statuto.

Art. 3 Ambito della consultazione

1. Possono partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, alla data di tenuta della Consultazione popolare.
2. È promossa per problemi specifici riguardanti settori definiti della popolazione.

Art. 4 Risultati delle consultazioni

1. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, si pronunciano sui risultati delle consultazioni entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione.

CAPO III

FORME E MODALITA'

Art. 5 Tipi di consultazione

1. La consultazione può avvenire attraverso assemblee, quesiti consultivi, o altre forme, volta a volta individuate.
2. La scelta della forma di consultazione tiene conto della materia cui si riferisce la consultazione, dei gruppi o categorie di persone alle quali sarà rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti.

Art. 6 Assemblee

1. Le assemblee devono tenersi in luogo aperto al pubblico.
2. L'assemblea è pubblica e deve essere consentito l'accesso a chiunque sia interessato.
3. È ammesso il libero confronto tra Amministrazione Comunale ed esperti nominati dai partecipanti.
4. La Giunta o il Consiglio, secondo le rispettive competenze, stabiliscono le modalità di svolgimento dell'assemblea.
5. L'andamento e le conclusioni dell'assemblea sono documentate.

Art. 7 Quesiti consultivi

1. I quesiti consultivi sono predisposti a cura dell'ufficio elettorale.
2. I quesiti devono essere formulati in modo chiaro e sintetico e possono comportare risposte libere o prevedere la scelta di una o più risposte a soluzioni prestampate.
3. Compete all'organo che promuove la Consultazione popolare, stabilire il quesito da sottoporre alla cittadinanza.

Art. 8 Seggi e loro dislocazione

1. Sono di competenza della Giunta Comunale la definizione del numero dei seggi, della loro dislocazione così come di ogni altro provvedimento necessario alla organizzazione e svolgimento della consultazione popolare.

Art. 9 Organizzazione seggi

1. I seggi sono composti da tre componenti che andranno a ricoprire i ruoli di **Presidente**, **Vicepresidente** e l'altro quale **Segretario** con funzione di redigere, in duplice copia, il verbale delle operazioni di sezione.
2. I componenti del seggio sono nominati dal **Sindaco** fra i dipendenti comunali.

Art. 10 Scrutinio

1. Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun seggio elettorale il **Presidente**, coadiuvato dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.
2. Prima di iniziare le operazioni di **spoglio delle schede**, sull'apposito verbale il **Presidente** provvede a attestare il numero complessivo degli elettori.
3. Il **Presidente** legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda allo scrutatore, che prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche, dei voti nulli e delle schede nulle. Nei casi di schede bianche, schede nulle e schede contenenti voti nulli, il **Presidente** vi appone immediatamente la propria firma. Il **Presidente** decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso.
4. È nullo il voto nel caso in cui la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta cui l'elettore ha inteso dare il proprio voto, presenti segni o scritture che fanno ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, oppure non sia del tipo predisposto per la consultazione o non porti la firma di autenticazione. È nulla la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede prive di espressione di voto, o segni o tracce di scrittura.
5. Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il **Presidente** procede alla chiusura del verbale e lo rimette all' area servizi demografici.
6. Il **Presidente** cura che una copia del verbale del seggio venga contemporaneamente rimessa al **Sindaco** che ne trasmette copia al **Presidente del Consiglio**.

Art. 11 Risultati delle consultazioni

1. La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, si pronunciano sui risultati delle consultazioni entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione.

Art. 12 Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge.